



*COMUNE DI MARATEA*  
PROVINCIA DI POTENZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  
" I U C "

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 08/07/2014**  
**Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 13/07/2015**  
**Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 17.03.2017**  
**Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2018**

## **PREMESSA**

**L'imposta Unica Comunale**, di seguito denominata "IUC", istituita con la legge n. 147 del 27.12.2013, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La "IUC", di seguito regolamentata in un testo unico e coordinato, si compone :

- **IMU** : imposta municipale propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- **TASI** : componente riferita ai servizi indivisibili dei comuni, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
- **TARI** : tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

## **INDICE**

### **- CAPITOLO 1**

Disciplina generale  
(**Imposta Unica Comunale**)

**"IUC"**

### **- CAPITOLO 2**

Regolamento componente  
(**Imposta Municipale Propria**)

**"IMU"**

### **- CAPITOLO 3**

Regolamento componente  
(**Tributo sui servizi indivisibili**)

**"TASI"**

### **- CAPITOLO 4**

Regolamento componente  
(**Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti**)

**"TARI"**

# CAPITOLO 1

## **Disciplina generale IUC** (Imposta Unica Comunale)

- ART. 1 (DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC")
- ART. 2 (TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC")
- ART. 3 (DICHIARAZIONI)
- ART. 4 (MODALITA' DI VERSAMENTO)
- ART. 5 (SCADENZE DI VERSAMENTO)
- ART. 6 (MODELLI DI PAGAMENTO)
- ART. 7 (RISCOSSIONE)
- ART. 8 (RISCOSSIONE COATTIVA)
- ART. 9 (DEROGA AFFIDAMENTO PER ANNO 2014)
- ART. 10 (FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO)
- ART. 11 (ACCERTAMENTO)

## **Art. 1**

### **DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita L'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. La Iuc non ha una struttura impositiva propria, ma rinvia a singoli tributi:

- una imposta di natura patrimoniale, IMU, disciplinata dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni introdotte dall'art. 1, commi 707 – 721 della L. 27/12/2013, n.147, nonché dall'art. 1, commi 10, 13, 15, 21, 22, 23, 24, 53, 909 della Legge 28/12/2015, n.208 e da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo, è dovuta dal possessore di immobili (con esclusione delle abitazioni principali);
- L'istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu.
- una componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - TASI – tributo destinato al finanziamento dei servizi indivisibili, disciplinato dall'art. 1, commi 669 – 679 della L. 27/12/2013, n.147 e successive modificazioni ed integrazioni introdotte dall'art. 1, commi 14, 21, 22, 23, 24, 28, 54, 708, della Legge 28/12/2015, n. 208 e da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
  - TARI – tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 666, della L. 27/12/2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni introdotte dall'art. 1, commi 26 e 27 della Legge 28/12/2015, n. 208 e da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo, a carico dell'utilizzatore dell'immobile.

#### a) per quanto riguarda la TARI:

- a1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- a2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- a3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- a4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- a5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

#### b) per quanto riguarda la TASI:

- b1) le condizioni e i vincoli per la determinazione delle tariffe;
- b2) la disciplina delle riduzioni;
- b3) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

#### c) per quanto riguarda l'IMU:

- c1) la disciplina delle assimilazioni ad abitazione principale;
- c2) i criteri di determinazione del valore delle aree edificabili.

3. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Maratea.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 2**

### **TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"**

1. Il consiglio comunale è tenuto ad approvare entro il termine stabilito dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:

a) le tariffe della TARI :

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in collaborazione con il soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente.

b) le aliquote della TASI :

in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

c) le aliquote IMU:

che possono essere differenziate in ragione della categoria catastale, nonché della tipologia e della destinazione dell'immobile.

2. Le stesse, anche se approvate successivamente all'inizio dell'anno d'imposta, purché entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

3. Entro il termine previsto dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione e con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le aliquote e le tariffe di cui ai punti precedenti possono essere modificate secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

4. In mancanza di tale deliberazione le tariffe e le aliquote vigenti nell'anno precedente, si intendono prorogate.

## **ART.3**

### **DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione o del possesso dei locali o delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di "occupazione in comune" di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. Anche in caso di variazione, occorrerà presentare una nuova dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Al fine di allineare le informazioni catastali con quelle della toponomastica e della numerazione civica, interna ed esterna, nella dichiarazione devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui alla Legge 22 dicembre 2011, n.214.

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI, si applicano le disposizioni relative alla presentazione della dichiarazione IMU, in quanto compatibili tenuto conto dei numerosi aspetti che accompagnano le due imposte.

5. Ai fini della dichiarazione IMU, restano fermi gli immobili ed i valori dichiarati o accertati per le annualità precedenti, qualora compatibili.

#### **ART. 4 MODALITA' DI VERSAMENTI**

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17 in quanto compatibili, tramite delega di pagamento F24 e tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 nonché tramite bollettino di conto corrente postale, tramite delega di pagamento F24 e tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il versamento dell'IMU è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, tramite delega di pagamento F24 e tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

#### **ART. 5 SCADENZE DI VERSAMENTO**

1. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato.  
Ciò significa che, in caso di due rate tra la scadenza della prima e della seconda devono intercorrere almeno 6 mesi.

2. Le scadenze e termini di versamento della TARI sono stabilite, in dettaglio, *all'art. 32 capitolo 4 del presente regolamento.*

3. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23; Pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 Giugno e la seconda il 16 Dicembre.

4. Per il primo anno di applicazione della TASI (anno 2014) le scadenze e termini di versamento tengono conto anche delle ulteriori disposizioni di dettaglio contenute all'art. 16 Capitolo 3 del presente regolamento.

5. Il versamento dell'IMU è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23; Pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 Giugno e la seconda il 16 Dicembre.

6. È consentito il pagamento della TARI, della TASI e dell'IMU in unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno.

## **ART. 6 MODELLI DI PAGAMENTO**

1. Il Comune o il Soggetto che effettua la gestione del servizio rifiuti, provvedono, di norma, all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per la TARI.

2. Per il solo 2014 anno di prima applicazione della TASI il Comune invia apposito avviso di pagamento.

3. Il versamento dell'IMU e della TASI è effettuato direttamente, in maniera spontanea, dai soggetti passivi del tributo, nel rispetto dei termini e con le modalità indicate nel presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote e detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare;

4. Nella impossibilità per il Comune di adottare la soluzione di semplificazione di cui al comma 2 per il versamento del tributo TASI, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell'imposta, i soggetti passivi del tributo TASI sono comunque tenuti al versamento, in maniera spontanea, nel rispetto dei termini e con le modalità stabiliti dal presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.

5. Le modalità di versamento di cui ai comma 3 e 4 (versamento spontaneo) riferite alla componente TASI, non saranno applicabili qualora in contrasto con specifica disposizione normativa.

## **ART. 7 RISCOSSIONI**

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, per tutte le sue componenti IMU-TASI-TARI, fatta eccezione per la TARI corrispettiva di cui ai commi 667-668 art.1 legge 27/12/2013 n.147, che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e tenuto conto della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

## **ART. 8 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L.296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:

- a) 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
- b) 60 giorni dalla data in cui la sentenza che accerta il diritto dell'ente alla riscossione del tributo è impugnata divenuta definitiva;

2. Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:

- Il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n.602 e del 28 gennaio 1988 n.43 (ruolo);
- Sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

3. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il Sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, e successive modificazioni.

4. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) ai sensi del comma 163 art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

5. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

## **ART. 9**

### **DEROGA AFFIDAMENTO PER ANNO 2014**

1. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

## **ART. 10**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.



2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

## **ART. 11 ACCERTAMENTO**

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC con riferimento alle sue singole componenti IMU-TASI-TARI, risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione IUC con riferimento alle sue singole componenti IMU-TARI-TASI, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione della IUC con riferimento alle sue singole componenti IMU-TARI-TASI, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 10, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC e con riferimento alle sue singole componenti IMU-TARI-TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

## CAPITOLO 2

### **Regolamento componente “IMU” (Imposta Municipale Propria)**

- articolo 1 Oggetto del Regolamento
- articolo 2 Presupposto dell'imposta
- articolo 3 Definizione di fabbricato e di area fabbricabile
- articolo 4 Soggetto passivo
- articolo 5 Soggetti attivi
- articolo 6 Base imponibile
- articolo 7 Esenzioni
- articolo 8 Determinazione delle aliquote
- articolo 9 Agevolazioni e detrazione previste per l'abitazione principale
- articolo 10 Riduzione di imposta
- articolo 11 Dichiarazioni
- articolo 12 Controlli
- articolo 13 Versamenti e interessi
- articolo 14 Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili
- articolo 15 Rimborsi e compensazioni
- articolo 16 Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree
- articolo 17 Forme di gestione
- articolo 18 Riscossione coattiva
- articolo 19 Contenzioso tributario
- articolo 20 Rinvio
- articolo 21 Entrata in vigore

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria nel Comune di Maratea, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs, 14 marzo 2011, n. 23, recante “*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*”.

2. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'Imu, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014, nonché dalle successive modificazioni ed integrazioni introdotte dall'art. 1, commi 10, 13, 15, 21, 22, 23, 24, 53, 909, della Legge 28/12/2015, n. 208 e da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

3. Inoltre, le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme contemplate dall'articolo 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al dettato degli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n.23 e alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell'I.C.I.), in quanto compatibili e di quanto stabilito:

- dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- dal D.L. 8 aprile, n.35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64;
- dal D.L. 21 maggio 2013, n.54 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n.85;
- dal D.L. n.31 agosto 2013, n.102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n.124;
- dal D. L. 3° novembre 2013 n.133 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014, n.5, per le disposizioni applicabili a far data dal 1° gennaio 2014;
- dal D.L. 6 marzo 2014, n.16 convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68.

4. Per tutto quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**ART. 2**  
**PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Presupposto dell'imposta municipale propria, è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune che applica l'imposta, a qualunque uso destinati (anche se non utilizzati), ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ed ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

2. Sono, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'imposta tutti gli immobili che non sono fabbricati secondo la normativa catastale (ai sensi dell'art.3, comma 3, del decreto 2 gennaio 1998, n. 28) e

non costituiscono oggetto di inventariazione, a meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale.

3. Ai fini della determinazione del presupposto di imposta, con il termine possesso non deve intendersi la mera detenzione, bensì il possesso qualificato dell'immobile, intendendo per tale, ai sensi dell'art. 1140 del C.C., il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, servitù, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi.

### **ART. 3**

#### **DEFINIZIONE DI FABBRICATO E DI AREA FABBRICABILE**

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all'imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Maratea, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti.

2. Per l'individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo si rinvia all'art. 2, del D.Lgs. 504/92, dove sono così definiti:

#### **a) fabbricato:**

l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, ivi compresi i fabbricati costruiti in dispregio alle norme urbanistiche.

È considerato fabbricato la singola unità immobiliare suscettibile di attribuzione di autonoma rendita catastale.

Costituisce parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; pertanto, dette aree non sono autonomamente imponibili in quanto la loro redditività è ricompresa in quella del fabbricato. Sono inoltre, considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuno delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/IUC originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque effettivamente utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo od accatastato. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all'imposta sulla base delle disposizioni contenute nel successivo punto c).

**b) fabbricato a destinazione particolare:**

ai sensi dell'art. 2, comma 40, del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262 convertito dalla legge 24 novembre 2006, n.286, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

**c) area fabbricabile:**

è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi del medesimo, ovvero ogni area / immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale.

Ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria che determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area.

Le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi potranno essere considerate con tali destinazione definitiva, esclusivamente in seguito al loro completamento e al successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale.

Pertanto, fino a tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso.

Non possono considerarsi, invece, fabbricabili le aree sottoposte a vincoli giuridici permanenti, di natura pubblica o privata.

Il responsabile del settore tecnico competente, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.

Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'imposta per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore di ricostruzione dell'immobile.

La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio.

I valori di riferimento sono stabili con apposita delibera di Giunta, su proposta del responsabile del settore tecnico competente, da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e delle detrazioni, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni.

La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente.

In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

**d) Terreno agricolo:**

Il Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Sono esenti dall'imposta, a decorrere dall'anno 2014, i terreni ricadenti nei Comuni individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, ai sensi del comma 5-bis art.4 del DL. N.16-2012 e s.m.i., con eventuale diversificazione tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) fatta salva in ogni caso eventuale successiva modifiche di legge.

In virtù della previsione contenuta nell'art.13, comma2, del D.L. n.201 del 2011, come modificato ad opera del citato art.4 del D.L. N.16 del 2012, i soggetti beneficiari dell'agevolazione in discorso devono essere individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1,comma3,del D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza.

Si precisa che ai fini del riconoscimento alle società della qualifica di imprenditore agricolo professionale, è necessario nel caso di società di persone, che almeno un socio sia in possesso della qualifica medesima; nel caso si tratti, invece, di società cooperative o di capitale, vi deve essere almeno un amministratore (che sia anche socio per le società cooperative) in possesso della qualifica.

#### **ARTICOLO 4 SOGGETTO PASSIVO**

1. Ai sensi del primo comma dell'art. 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, i soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono gli stessi dell'imposta comunale sugli immobili, ossia: il proprietario dell'immobile oggetto dell'imposizione, ovvero il titolare del diritto di:

- usufrutto,
- uso,
- abitazione,
- enfiteusi,
- superficie,
- nonché
- il concessionario di aree demaniali,
- il locatario per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

I predetti soggetti sono soggetti passivi anche se residenti all'estero o se non hanno in Italia la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nei casi di:

- eredità giacente (ai sensi dell'art.528, c.1 del C.C.) i chiamati all'eredità assumono la proprietà dei beni ereditati con effetto retroattivo anche se non hanno ancora manifestato la volontà di accettare. La soggettività passiva risale al momento nel quale si è aperta la successione;
- immobili in multiproprietà azionaria, soggetto passivo non è il singolo socio bensì la società proprietaria degli immobili, mentre in caso di multiproprietà non azionaria tutti i comproprietari sono soggetti passivi in ragione della quota di possesso.
- espropriazione e sequestro giudiziario, durante il procedimento di esproprio, soggetto passivo rimane il proprietario espropriato fino a quando non viene emesso il provvedimento di esproprio.  
Il sequestro giudiziario sui beni immobili quando ne è controversa la proprietà o il possesso ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea attraverso la nomina di un custode, la soggettività passiva rimane al proprietario dell'immobile.
- Fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D", non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministero delle Finanze n.701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'art.11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

## **ART. 5 SOGGETTI ATTIVI**

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1 gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel **Comune di MARATEA** viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.

3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

**Art. 6**  
**BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è rappresentata dal valore degli immobili di cui al precedente art. 3 sul quale viene applicata l'aliquota per la determinazione dell'imposta.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%;
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato al 25% ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n.662;
4. I moltiplicatori previsti dall'art.13 comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono i seguenti:

<b>CLASSIFICAZIONI CATASTALI</b>	<b>MOLTIPLICATORE</b>
<b>GRUPPO A</b> (Abitazioni) tranne <b>A/10</b> )	<b>160</b>
<b>Categoria A/10</b> (Uffici)	<b>80</b>
<b>GRUPPO B</b> (Caserme, comunità, edifici pubblici)	<b>140</b>
<b>Categoria C/1</b> (Negozzi)	<b>55</b>
<b>Categorie C/2</b> (Depositi), <b>C/6</b> (Stalle, autorimesse senza scopo di lucro), <b>C/7</b> (Tettoie) – Categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale -	<b>160</b>
<b>Categorie C/3</b> (Locali artigianali), <b>C/4</b> (Fabbricati ad uso sportivo senza scopo di lucro) , <b>C/5</b> (Locali balneari senza scopo di lucro)	<b>140</b>
<b>GRUPPO D</b> (Edifici industriali e commerciali) tranne <b>D/5</b> Istituti di credito, cambio e assicurazioni)	<b>60 (65 dall' 1.1.2013)</b>
<b>Categoria D/5</b> (Istituti di credito, cambio e assicurazioni)	<b>80</b>
<b>AREE EDIFICABILI</b>	<b>Valore venale</b>
<b>Terreni Agricoli</b>	<b>135</b>
<b>Terreni Agricoli nonché quelli non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola</b>	<b>75</b> <b>(135 unico moltiplicatore dall'01.01.2016)</b>

5. Per i fabbricati classificati nel gruppo castale "D", non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo art. 5 del D.Lgs. 504/1992.

I commi da 21 a 24 della legge di stabilità 2016 regolano la detassazione dei cosiddetti macchinari "Imbullonati" attualmente incorporati nella rendita catastale dei fabbricati commerciali industriali iscritti nelle categorie speciali "D" ed "E".

In particolare l'art. 21 prevede che la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle suddette categorie, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono



presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.

Limitatamente all'anno 2016, in deroga all'art. 13, comma 4, del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di terreni aventi analoghe caratteristiche.

7. In caso di utilizzo edificatorio dell'area sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

8. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1 lett. c), d), e), ed e) della legge 5 agosto 1978, n.457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata comunque fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

9. L'iscrizione in catasto è sufficiente a far sorgere l'obbligo di pagare l'imposta come fabbricato benché questo non sia ultimato.

10. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile I.C.I., ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

11. Ai sensi dell'art.13, commi 14-ter e 14-quater, del decreto legge 201 del 2011, i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, ad esclusione di quelli non inventariabili secondo le norme catastali, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.

12. Nelle more dell'accatastamento e, quindi, della proposizione ovvero della attribuzione della rendita, la base imponibile dell'imposta municipale propria è determinata con riferimento alla rendita delle unità similari già iscritte in catasto.

13. L'imposta è, pertanto corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio.

14. conguaglio dell'imposta è determinato a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n.701.

15. In caso di mancato accatastamento, si applica il procedimento disciplinato dall'art. 1, comma 336, della legge 30.12.2004, n. 311.

16. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n.662, un moltiplicatore pari a 135.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

La Legge di Stabilità 2016 – art. 1 – comma 10 – lettera c) nell'abrogare il secondo periodo del comma 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011 ristabilisce dal 2016 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile dei terreni ad un unico moltiplicatore, ossia 135, stralciando contestualmente la riduzione dello stesso a 75.

## **Art. 7 ESENZIONI**

**1.** Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall' art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente:  
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

**2.** La riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

**3.** Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :

- a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
- e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977, n.984.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono stati individuati i Comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla presente lettera f) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto di nazionale di statistica (Istat), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionisti di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n.99, iscritti alla previdenza agricola, e gli altri. Attualmente il Comune di Maratea è classificato montano.

A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993,

pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione possesso. A decorrere dall'anno 2016 sono abrogati i commi da 1 a 9 -bis dell'art. 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 34.

4. Sono, altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatastati nella categoria D/10 o quelli per i quali qualora iscritti nel catasto in categorie diverse, la caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali.

Costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del Territorio.

Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del Territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

6. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

7. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari;

L'art. 1 comma 15 della L. n. 208/2015 assimila ad abitazione principale e conseguentemente esenta ai fini Imu le predette unità immobiliari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1- comma 15 - L.208/2015);

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, per le quali si applica il regime previsto dal comma 6 del presente articolo;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**8.** Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e/o da autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.

## **Art. 8 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1. Le aliquote e la detrazione previste al successivo art. 8 sono stabilite dalle disposizioni normative vigenti in materia.

2. Nella determinazione delle aliquote IMU il Comune tiene conto anche delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n. 677 art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147 e s.m.i, e di altre eventuali disposizioni normative comunque applicabili.

3. Le aliquote devono essere deliberate entro il termine stabilito dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla medesima annualità di riferimento delle stesse.

4. Pertanto anche se approvate successivamente all'inizio dell'anno d'imposta, purché entro il predetto termine, le aliquote hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

5. Entro il termine previsto dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione e con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le aliquote e la detrazione di cui al comma precedente possono essere modificate secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia .

6. In mancanza di tale deliberazione si intendono prorogate le aliquote e la detrazione vigente.

7. L'aliquota base, applicabile a tutti gli immobili eccetto quelli descritti ai punti successivi, è stabilita dal Legislatore nella misura dello 0,76%. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, può variarla, in aumento ovvero in riduzione, sino a 0,3 punti percentuali.

8. Pertanto, l'aliquota base può essere stabilita da un minimo dello 0,46% ad un massimo dell'1,06%.

9. Il Comune può, altresì, ridurre l'aliquota base fino allo 0,4%, nei seguenti casi:

- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Tuir;
- Immobili posseduti da soggetti passivi Ires;
- Immobili locati.

10. Ai fabbricati adibiti ad abitazione principale ed alle relative pertinenze, si applica l'aliquota base dello 0,4%.

11. La medesima aliquota si applica ai fabbricati equiparati, per legge o per regolamento comunale, alle abitazioni principali ed alle relative pertinenze.

12. Il Comune può variare l'aliquota dello 0,4% in aumento ovvero in riduzione, sino a 0,2 punti percentuali.

13. Pertanto, l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze può essere deliberata da un minimo dello 0,2% ad un massimo dello 0,6%.

14. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria deve essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 13 del D.L. 201/2011, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

15. Nella determinazione delle aliquote IMU il Comune tiene conto anche delle condizioni e dei vincoli stabiliti dal comma n. 677 art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147 e smi, e di altre eventuali disposizioni normative comunque applicabili.

## ARTICOLO 9

### AGEVOLAZIONI E DETRAZIONE PREVISTE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il proprio nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

3. In particolare ciò si verifica nei seguenti casi:

- abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari (IACP);

4. In applicazione alla potestà regolamentare richiamata all'articolo 1 del presente regolamento, vengono assimilate alle abitazioni principali le seguenti casistiche (mod. D.C.C. n. 47 /2015):

- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- *L'unità immobiliare posseduta dal cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata –Applicabile fino al 31.12.2014-. "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso" (art. 9 bis D.L. n. 47/2014 conv. con mod. della legge n. 80/2014).*

5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:

- aliquota ridotta, approvata dal Consiglio Comunale;

- detrazione d'imposta, per le abitazioni di cui alle lettere a), b) del punto 2. e relative pertinenze; l'ammontare della detrazione è determinata nella misura della legge di riferimento e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare.

6. Se l'abitazione è utilizzata da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di destinazione ad abitazione principale indipendentemente della quota di possesso.

7. La detrazione prevista per le abitazioni principali e relative pertinenze è pari ad euro 200,00.

8. L'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

9. 'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che "l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione";

10. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

11. E' applicata l'aliquota ridotta anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

12. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza.

13. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate.

14. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

15. condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui sopra, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

## **ARTICOLO 10 RIDUZIONE D'IMPOSTA**

1. La riduzione dell'aliquota di base stabilita dal Consiglio Comunale si applica nei seguenti casi:

- Per l'abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi familiari (Parenti entro il primo grado) e relative pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Il “**comodato gratuito**” può essere concesso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9;

La disposizione (art. 1 comma 10 lettera a) della legge n. 208/2015) sopprime quella parte dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 che prevede la possibilità per i comuni di considerare direttamente ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; In particolare, la disposizione (art. 1 comma 10 lettera b) ) della legge n. 208/2015) attraverso una modifica all'art.13 del D.L.201/2011 riduce del 50% la base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali;

La riduzione si estende anche alle pertinenze intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, a condizione, ovviamente, che queste siano puntualmente individuate nel contratto di comodato;

La riduzione si estende nel caso di abitazione in comproprietà di due coniugi verificandosi l'ipotesi di abitazione principale che sia agevolabile solo a metà, di cui uno solo rispetta le condizioni imposte dalla norma;

- Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23”
- Per i soggetti passivi che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
- Per gli immobili locati la cui riduzione è rapportata al periodo della locazione. Per gli immobili locati a “**Canone concordato**” di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 6 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta al 75 per cento. Il proprietario che accetta di affittare la casa a un prezzo inferiore a quello di mercato in cambio di una fiscalità di favore, avrà una sorta di sconto pari al 25 per cento dell'imposta dovuta. (art. 1 comma 53 L. n. 208/2015).

2. La base imponibile è ridotta del 50 per 100 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

3. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

4. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

5. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

## **ARTICOLO 11 DICHIARAZIONI**

1. Oltre all'obbligo del versamento è previsto per i contribuenti anche quello della dichiarazione relativa alle richieste di riduzione e di agevolazione di cui ai precedenti artt. 9 e 10, da presentare entro il 30 giugno dell'anno in cui il possesso ha avuto inizio, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.

2. La dichiarazione ha effetto. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme previste le modificazioni intervenute entro il termine sopra indicato.

3. Per gli obblighi di dichiarazione iniziale di variazione si rinvia alle disposizioni legislative vigenti, disciplinate dal citato decreto.

4. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili

5. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.

6. Nel caso che la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al comune competente.

7. Nel caso che la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.



**8.** Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione attestante l'avvio della procedura concorsuale deve essere presentata dal curatore fallimentare ovvero dal commissario liquidatore entro il termine di 90 giorni dalla data della loro nomina

9. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

## **Art. 12 CONTROLLI**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 comma 7 del decreto legislativo n. 23/2011 dell'art. 11 commi da 3 a 5 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 504 /1992 nonché dall'art. 1, commi da 161 – 162 - 165 della legge n. 296/2006, così come previsto per l'ICI, in materia di IMP il Comune è titolare della potestà impositiva (anche per la quota di gettito riservata allo Stato), intesa nel senso del potere – dovere di compiere atti rivolti alla concreta realizzazione della pretesa tributaria sulla base dell'esercizio di specifici poteri di controllo e di verifica del corretto adempimento degli obblighi tributari da parte del soggetto passivo.

2. Pertanto, gli atti impositivi che il comune può emettere per il controllo sostanziale delle violazioni commesse in materia di imposta municipale propria possono così sintetizzarsi:

- avviso di accertamento per omessa dichiarazione;
- avviso di accertamento per infedele dichiarazione;
- avviso di accertamento per omesso parziale o ritardato versamento.

3. La disciplina è completata dalle norme sul sistema sanzionatorio (art.16 e 17 del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni).

4. Avviso di accertamento per omessa dichiarazione o denuncia, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto con un minimo di €51,00.

5. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad €258,00.

La stessa sanzione si applica per le violazioni riguardanti la mancata esibizione o trasmissione di documenti e atti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Con i predetti atti si possono irrogare anche gli interessi.

Gli interessi sono determinati nella misura stabilita dal regolamento generale delle entrate, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

**6.** Avviso di accertamento per infedele dichiarazione o denuncia, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta, sulla base della rettifica operata con in minimo di €51,62.

Le predette sanzioni sono ridotte ad 1/3 se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene l'adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto e della sanzione.

**7.** All'avviso di accertamento per omesso o parziale versamento ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 471/1997 si applica la sanzione del 30% dell'imposta non versata.

Fermo restando i benefici del ravvedimento operoso per effetto della modifica all'art.13 apportata dall'art. 23, comma 31, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n.111/2011, prima che sia contestata la violazione.

**8.** Tutti i poteri di controllo sono attribuiti, al pari di ogni altra funzione organizzativa e gestionale dell'imposta ad un funzionario responsabile designato con delibera di Giunta Comunale.

9. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

10. Può, inoltre, eseguire verifiche sul territorio comunale, controllare ed implementare i dati in suo possesso con quelli esistenti nelle banche dati "esterne", quali il catasto, la conservatoria dei registri immobiliari, la camera di commercio, il sistema di interscambio dei dati tributari (Siatel e Funtio Fisco) istituito dal Ministero dell'Economia, il Portale per i Comuni ed altri archivi.

11. Spettano al Comune le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, sanzioni e interessi.

12. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è connessa la violazione.

13. Su richiesta del contribuente che abbia ricevuto avviso di accertamento il funzionario responsabile del tributo può concedere, tenuto conto degli importi da versare e delle condizioni economiche del richiedente la dilazione di pagamento.

14. In caso di omesso pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

15. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto alle scadenze previste per gli atti impositivi, si applicano gli interessi legali.

### **Art. 13**

#### **VERSAMENTI E INTERESSI**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nel precedente art. 4 per l'anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nel precedente art. 4 devono effettuare il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre secondo le disposizioni dell'art. 17 del decreto legislativo 241/1997 esclusivamente mediante delega F 24 con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,49 o per eccesso se è superiore. E' in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

**3.** I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

**4.** Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione anche coattiva dell'imposta, nonché degli oneri da sostenere per svolgere la suddetta attività e nel

rispetto del principio dell'economicità amministrativa, si dispone l'esonero dal versamento qualora l'imposta annuale, risulti pari o inferiore a €.12,00 annui.

**5.** Tale limite è da intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, dovuto per l'anno, ancorché comprensivo di sanzioni e interessi e non delle singole rate di acconto e di saldo. Laddove l'importo non risulti superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva e non dispone i rimborsi.

**6.** Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli art. 13, 16, 17 del decreto legislativo n.472/1997.

**7.** Nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del versamento e della riscossione, anche coattiva e del rimborso.

**8.** Per quanto riguarda i versamenti dei residenti all'estero, non sono state riproposte le modalità alternative di versamento previste per l'ICI dall'art. 1, comma 4-bis del decreto legge n.16/1993 (versamento in unica soluzione entro la scadenza di dicembre con la maggiorazione di tre punti percentuali).

**9.** Per quanto non diversamente disposto, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro 90 giorni dalla nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio delle procedure. Detti soggetti sono, altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

**10.** Sulle somme dovute per imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al saggio legale, di cui all'art. 1284 del C.C..

#### **ARTICOLO 14 ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI**

**1.** A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

**2.** Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.

**3.** A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo

totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 4.

**4.** A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.

**5.** A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.

**6.** A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.

**7.** Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

## **ART.15 RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

**1.** Il rimborso delle somme versate al Comune e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

**2.** Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

**3.** Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al saggio di interesse legale di cui all'art. 1284 del C.C., con maturazione a decorrere dalla data di eseguito versamento.

**4.** Non sono eseguiti i rimborsi per importi pari o inferiori ad €. 12,00 per ciascun anno di imposta, così come disposto al punto 4 dell'art. 13.

**5.** Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito.

**6.** L'istanza prevista al comma 6 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

7. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione delle somme a debito del medesimo con quelle a credito, ancorché riferite a tributi o ad annualità diverse. In tal caso l'ufficio rilascia al contribuente in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensati per ogni annualità di imposta .

## **ART. 16**

### **RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITA' DI AREE**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 446/1997, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni in materia di I.C.I., è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

3. L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

- per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.
- per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, che dispone sulla determinazione della base imponibile, e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.

4. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente i termini di validità delle licenze edilizie;
- non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;

5. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità della normativa vigente.

## **ART. 17**

### **FORME DI GESTIONE**

1. Al fine di raggiungere l'obiettivo di una maggiore economicità, funzionalità, efficienza ed equità, la forma di gestione dell'imposta municipale propria, di questo Ente, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, saranno svolte in una delle seguenti modalità:

**a. gestione delle riscossioni:**

La riscossione dell' Imposta Municipale Propria - avviene a mezzo delega di pagamento F24.

A tal proposito si richiama la Legge n.388 del 23.12.2000 art.36 con oggetto: Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali, che testualmente recita:

"Ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso".

**b. gestione dell'accertamento del tributo:**

- in economia, anche in associazione con altri enti locali;
- affidamento mediante convenzione a Società a capitale interamente pubblico di cui all'art.113, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
- affidamento ad operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
- affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata prevalentemente capitale pubblico locale, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 mediante procedure ad evidenza pubblica;
- affidamento in concessione mediante procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43 e s.m.i. ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

2. La forma di gestione prescelta per entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e che non ricomprende, in ogni caso, anche la funzione di apposizione del visto di esecutività sui ruoli per la riscossione, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell' art.44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994 n.724.

4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell' accertamento e della riscossione delle entrate.

5. L' eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l' attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'

assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell' Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell' Amministrazione preposti alla difesa.

### **Art. 18** **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art.9, comma 7 del decreto legislativo n.23/2011, dell'art. 12 del decreto legislativo n.504/1992 e dell'art.1, comma 163 della legge n.296/2006, al mancato o parziale pagamento dell'atto impositivo, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notifica, consegue la riscossione coattiva degli importi non versati secondo le disposizioni vigenti.
2. In tal caso il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel corso del quale l'atto impositivo è divenuto definitivo. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario
3. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

### **ART. 19** **CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art.9 , comma 7, del decreto legislativo n.23/2011 e dell'art. 15 del decreto legislativo 504/1992, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale ovvero al Dirigente del Settore Tributi.
3. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
4. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.
5. Per il contenzioso in materia di imposta municipale propria si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo 31/12/1992, n. 546.

### **ART.20** **RINVIO**

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla legge 27 dicembre 2013 n.147, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente” ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all’imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

## **ARTICOLO 21 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
3. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.
4. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani.
5. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

## **CAPITOLO 3**

### **Regolamento componente “TASI” (Tributo sui servizi indivisibili)**

ART. 1	PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
ART. 2	ESCLUSIONI
ART. 3	SOGGETTI PASSIVI
ART. 4	BASE IMPONIBILE



ART. 5	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
ART. 6	SOGGETTO ATTIVO
ART. 7	DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI
ART. 8	INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI
ART. 9	DICHIARAZIONI
ART. 10	DEFINIZIONE DI FABBRICATO
ART. 11	UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
ART. 12	AREA FABBRICABILE
ART. 13	DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
ART. 14	DECORRENZA AREE FABBRICABILI
ART. 15	STRUMENTI DI VERSAMENTO
ART. 16	SCADENZE E TERMINI DI VERSAMENTO
ART. 17	MODALITA' DI VERSAMENTO
ART. 18	SOMME DI MODESTO AMMONTARE
ART. 19	RIMBORSI
ART. 20	ENTRATA IN VIGORE

## **ART. 1 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

La legge di stabilità 2016 con il comma 14 lettera b) sostituisce l'articolo 1 comma 669 della Legge 147/2013 precisando che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai fini Imu dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

## **ART. 2 ESCLUSIONI**

1. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli.

## **ART.3 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e le aree edificabili di cui all'art. 1 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante versa la Tasi, nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo della Tasi, calcolato applicando l'aliquota determinata come da successivo art. 5.

La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

La legge di stabilità 2016, con una modifica apportata al comma 639 della legge 147/2013 istitutiva della Tasi, elimina la Tasi degli immobili destinati ad abitazione principale sia nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dal possessore, sia nell'ipotesi in cui è l'utilizzatore e il suo nucleo familiare a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9, il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel 2015 nel regolamento comunale o se non determinate nella misura del 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

Quindi, gli inquilini che utilizzano l'immobile come abitazione principale godranno dell'esenzione Tasi mentre il proprietario sarà assoggettato alla Tasi nelle suddette percentuali.

L'esenzione della Tasi per gli inquilini non vale per tutti in quanto si applica solo per gli immobili che sono destinati ad abitazione principale. Conseguentemente alcune tipologie di inquilini (ad esempio gli stagionali, gli affittuari estivi, gli studenti fuori sede che non spostino la residenza nel luogo in cui frequentano gli studi) non potranno godere dell'esenzione.

## **ART.4 BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'art.13 del decreto – legge n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni introdotte dall'art. 1, commi 707 – 721 della L.

27/12/2013, n.147, nonché dall'art. 1, commi 10, 13, 15, 21, 22, 23, 24, 53, della Legge 28/12/2015, n.208 e da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

## **ART.5 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

**1.** L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

**2.** Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

**3.** Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

**4.** Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti dei precedenti commi 2 e 3, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

**5.** L'aliquota della Tasi per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del decreto -legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n.446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

L'art. 1 comma 14 lettera c) della Legge di stabilità 2016 integrando il comma 678 della L. n.147/2013 ha previsto che l'aliquota Tasi dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ma che risultano essere invenduti o locati, cosiddetti "**Immobili Merce**" sia fissata all'1 per mille, fintanto che tali immobili restino invenduti e non siano in ogni caso locati.

I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

Tale agevolazione si aggiunge all'esenzione completa da Imu disposta dal D.L. 102/2013, alle medesime condizioni.

**6.** Qualora siano stabilite modificazioni normative dal comma 669 al comma 681 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti commi, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

## **ART.6 SOGGETTO ATTIVO**

**1.** Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Maratea viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.

3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° Gennaio dell'anno in cui l'imposta si riferisce.

## **ART. 7**

### **DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI**

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 5, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ricorrendo anche, se necessario, per il 2014, alla superamento dei limiti massimi di aliquota come stabiliti dallo stesso comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.

2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 5, il Comune ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) smi, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

o ulteriori riduzioni ed esenzioni dando la possibilità di coprirle con risorse provenienti dal bilancio del comune fino ad un massimo del 7 per 100 del costo complessivo del servizio.

3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

4. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

5. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

**5 bis.** Per gli immobili locati a “**Canone concordato**” di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 6 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta al 75 per cento.

Il proprietario che accetta di affittare la casa a un prezzo inferiore a quello di mercato in cambio di una fiscalità di favore, avrà una sorta di sconto pari al 25 per cento dell’imposta dovuta. (art. 1 comma 54 D.L. n. 208/2015);

I proprietari di “altre abitazioni” concesse in locazione come abitazione principale del locatario continuano invece a pagare regolarmente la TASI per la loro quota, nella misura del 90% dell’imposta complessivamente dovuta sull’immobile, ove non diversamente determinato dall’Ente.

**6.** Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 677 e 679 dell’art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti commi 1-2, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

#### **ART.8**

#### **INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI**

**1.** Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e detrazioni TASI saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

#### **ART.9**

#### **DICHIARAZIONI**

**1.** Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.

#### **ART. 10**

#### **DEFINIZIONE DI FABBRICATO**

**1.** Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con l’attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l’attribuzione della rendita catastale.

**2.** Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell’area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.

**3.** Sono inoltre considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

**4.** Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale.

**5.** In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/TASI originaria, il

contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

**6.** Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

**7.** Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all'imposta sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art.12.

## **ART. 11**

### **UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE**

**1.** Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il proprio nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

**2.** Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

**3.** Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**4.** Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

**5.** In particolare ciò si verifica nei seguenti casi:

- abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari (IACP);

**6.** In applicazione alla potestà regolamentare richiamata all'articolo 1 del presente regolamento, vengono assimilate alle abitazioni principali e relative pertinenze le seguenti casistiche (mod. D.C.C. n. 47/2015):

- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- L'unità immobiliare posseduta dal cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata –Applicabile fino al 31.12.2014-. L'imposta TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (2/3) sull'unità immobiliare di cui al comma 1, dell'art. 9 bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 ("A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso").

## **ARTICOLO 12 AREA FABBRICABILE**

- 1.** L'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi del medesimo, ovvero ogni area / immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale.
- 2.** Ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria che determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area.
- 3.** Le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi potranno essere considerate con tali destinazione definitiva, esclusivamente in seguito al loro completamento e al successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale.  
Pertanto, fino a tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso.
- 4.** Non possono considerarsi, invece, fabbricabili le aree sottoposte a vincoli giuridici permanenti, di natura pubblica o privata.
- 5.** Il responsabile del settore tecnico competente, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.
- 6.** Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'imposta per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore di ricostruzione dell'immobile.
- 7.** La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio.
- 8.** I valori di riferimento sono stabili con apposita delibera di Giunta, su proposta del responsabile del settore tecnico competente, da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e delle detrazioni, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni.
- 9.** La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente.
- 10.** In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

## **ART. 15 STRUMENTI DI VERSAMENTO**

- 1.** Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di

cui al citato articolo 17, in quanto compatibili con F24, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali e tramite F24.

## **ART. 16 SCADENZE E TERMINI DI VERSAMENTO**

**1.** Pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 Giugno e la seconda il 16 Dicembre.

**2.** E' consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

**3.** Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta.

**4.** A tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante l'inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n.360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

**5.** Per il primo anno di applicazione della TASI (anno 2014), qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, il versamento avverrà con l'acconto del 50% del tributo, entro il 16 ottobre e la rata a saldo entro il 16 dicembre 2014 dell'imposta dovuta per l'intero anno, così come stabilito D.L. N. 88 del 9.6.2014.

**6.** L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e/o la detenzione. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso e/o la detenzione si è protratto per almeno 15(quindici) giorni è computato per intero.

## **ART. 17 MODALITA' DI VERSAMENTO**

**1.** Il Comune provvede, di norma, a partire dall'anno 2015, all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per il versamento della TASI.

**2.** Nella impossibilità per il Comune di adottare tale soluzione di semplificazione di cui al comma 1, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell'imposta, i soggetti passivi del tributo sono comunque tenuti al versamento, in maniera spontanea, nel rispetto dei termini di scadenza e con le modalità stabiliti dal presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.

**3.** Per l'anno 2014, saranno indicati maggiori dettagli sulle modalità di versamento spontanei in autoliquidazione da parte dei contribuenti.



4. Le modalità di versamento di cui al comma 2 (versamento spontaneo) non saranno applicabili qualora in contrasto con specifica disposizione normativa.

#### **Art. 18**

#### **SOMME DI MODESTO AMMONTARE**

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione anche coattiva dell'imposta, nonché degli oneri da sostenere per svolgere la suddetta attività e nel rispetto del principio dell'economicità amministrativa, si dispone l'esonero dal versamento qualora l'imposta annuale, risulti pari o inferiore a €.1200. .

#### **ART. 19**

#### **RIMBORSI**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi pari o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 18 comma 1.

#### **ART. 20**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

## CAPITOLO 4

### Regolamento componente “TARI”

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

#### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4. Soggetto attivo

#### TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5. Presupposto per l’applicazione del tributo
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo
- Art. 8. Esclusione dall’obbligo di conferimento
- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Superficie degli immobili

### TITOLO III – TARIFFE

- Art. 11. Costo di gestione
- Art. 12. Determinazione della tariffa
- Art. 13. Articolazione della tariffa
- Art. 14. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19. Scuole statali
- Art. 20. Tributo giornaliero
- Art. 21. Tributo provinciale
- Art. 22. Zone servite
- Art. 23. Mancato svolgimento del servizio

### TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 24. Riduzioni
- Art. 25. Ulteriori riduzioni
- Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

### **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

- Art. 27. Obbligo di dichiarazione
- Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 29. Poteri del Comune
- Art. 30. Accertamento
- Art. 31. Sanzioni
- Art. 32. Riscossione
- Art. 33. Interessi
- Art. 34. Rimborsi
- Art. 35. Somme di modesto ammontare
- Art. 36. Contenzioso

### **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 37. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 38. Clausola di adeguamento
- Art. 39. Disposizioni transitorie

#### **Allegati**

- all. A: Categorie di utenze non domestiche
- all. B : RIDUZIONI – modalità di concessione delle riduzioni art.24

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1.**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.

3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. In sede di determinazione tariffaria si terrà conto di quanto sopra.

5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **ART. 2.**

#### **GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

**4.** Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere *b)*, ed *e)* del presente comma.

### **ART. 3.**

#### **SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

**1.** Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) Le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) Il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) I rifiuti radioattivi;
- e) I materiali esplosivi in disuso;
- f) Le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) I sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

- h) Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- i) Le acque di scarico;
- j) prodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- k) Le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- l) I rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

#### **ART. 4. SOGGETTO ATTIVO**

**1.** Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

**2.** In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

#### **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

##### **Art. 5. PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

**1.** Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

**2.** Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema

*all'aperto, parcheggi; rientrano nella categoria le aree demaniali in concessione destinate a ormeggio e /o natanti (mod. D.C.C. n. 47/2015);*

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civili abitazioni e alle pertinenze di queste, dichiarate come tali dallo stesso contribuente, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 3, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

**3.** Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

**4.** La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

**5.** Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

**6.** Sono inoltre soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta ):

- le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.
- le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).

**7.** L'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

## **Art. 6.**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Art. 7.**

### **LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

#### Utenze domestiche:

- solai e sottotetti per la parte del locale avente un'altezza inferiore o uguale a mt.1,50 nel quale non sia possibile la permanenza umana;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, telefono) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

#### Utenze non domestiche:

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- superfici adibite ad allevamento di animali;
- superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura quali legnaie, fienili e serre;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

b) aree scoperte pertinenti o accessorie a locali soggetti a tributo quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati ;



c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

d) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **ART. 8.**

#### **ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

#### **ART. 9.**

#### **ESCLUSIONE/RIDUZIONE PER TIPOLOGIA DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO (RIFIUTI SPECIALI, RIFIUTI NON ASSIMILATI E/O PERICOLOSI, RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI) (mod. D.C.C. n. 47/2015)**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:

- a)** i rifiuti da attività agricole e agro – industriali;
- b)** i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c)** i rifiuti da lavorazioni industriali, ferma restando l'applicazione del successivo comma 6 per la determinazione forfetaria della superficie/tariffa;
- d)** i rifiuti da lavorazioni artigianali ferma restando l'applicazione del successivo comma 6 per la determinazione forfetaria della superficie/tariffa ;
- e)** i rifiuti da attività commerciali ferma restando l'applicazione del successivo comma 6 per la determinazione forfetaria della superficie/tariffa ;

- f) i rifiuti da attività di servizio ferma restando l'applicazione del successivo comma 6 per la determinazione forfetaria della superficie/tariffa;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie ferma restando l'applicazione del successivo comma 6 per la determinazione forfetaria della superficie/tariffa;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato dai rifiuti;
- l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

3. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto, inoltre, di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi (all. 1 -parte IV- D. Lgs. 152/2006 – art. 3 del Regolamento Comunale Centro di Raccolta per il Conferimento Differenziato dei Rifiuti Solidi Urbani”, approvato con deliberazione di C.C. n.37 del 28/11/2014), oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

4. Non sono in particolare, soggette a tributo:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

5. Rifiuti assimilati agli urbani:

Sono assimilati agli urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato “B” provenienti da locali e luoghi adibiti anche a usi diversi dalla civile abitazione, di cui all'art. 11 “Rifiuti Ammessi all'Isola Ecologica” del vigente Regolamento Comunale Centro di Raccolta per il Conferimento Differenziato dei Rifiuti Solidi Urbani”, approvato con deliberazione di C.C. n.37 del 28/11/2014.

6. Relativamente alle attività di seguito indicate, in presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, il tributo è ridotto, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata di idonea documentazione, relativamente alla parte variabile della tariffa, delle seguenti percentuali:

<b>ATTIVITA'</b>	<b>% RIDUZIONE</b>
• laboratori fotografici, eliografie	<b>20%</b>
• autoriparatori, elettrauti, gommisti, carrozzeria, autofficina	<b>30%</b>
• gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici, laboratori veterinari	<b>10%</b>
- laboratori di analisi	<b>15%</b>
- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	<b>10%</b>

- laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	<b>50%</b>
- metalmeccanici , fabbri e lavorazione infissi	<b>15%</b>
- tipografie, stamperie, incisorie, vetriere, serigrafie	<b>20%</b>
- marmisti e lapidei	<b>30%</b>
- ristoranti, pizzerie, rosticcerie, pasticcerie	<b>20%</b>

7. Le esenzioni e le riduzioni di cui ai commi precedenti vengono riconosciute solo ai contribuenti che ne facciano richiesta seguendo le modalità e la tempistica –dichiarazione annuale- stabilita nel presente Regolamento e che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 10 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

8. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

9. In assenza di richiesta da parte del produttore di rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

#### **Art. 10.**

### **SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

## **TITOLO III – TARIFFE**

### **Art. 11. COSTO DI GESTIONE**

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

### **Art. 12. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati. In sede di determinazione tariffaria si terrà conto di quanto sopra.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

### **Art. 13. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

#### **Art. 14.**

#### **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.
5. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 27, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
6. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
7. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative al numero di occupanti per le utenze domestiche producono effetti dall'anno successivo.

#### **Art. 15.**

#### **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie di ogni categoria di dette utenze.
2. La quota variabile è determinata sulla base del numero degli occupanti il nucleo familiare, corretta per uno specifico coefficiente di adattamento, adottando i criteri dettati dal D.P.R. N.158/1999 e le integrazioni dettate dall'art. 5 del D.L. N.102/2013.
3. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale dei rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

5. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali al 1° gennaio dell'anno di riferimento

#### **Art. 16.**

### **OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

**4.** I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purchè venga presentata apposita istanza, qualora (mod. D.C.C. n. 47 /2015):

a) il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a mesi sei;

b) nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a 1. Dall'anno 2015 l'imposta TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (2/3), per il numero di componenti pari ad 1, sull'unità immobiliare di cui al comma 1, dell'art. 9 bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. ("A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso").

**6.** Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti dei nuclei o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree. La tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti, né sia stato indicato il numero di componenti al momento di presentazione della denuncia di inizio occupazione, il numero dei componenti del nucleo familiare viene in base ai seguenti criteri e la seguente tabella

<i>Superficie</i>	<i>Numero Componenti</i>
<i>Fino a mq.80</i>	<i>1</i>
<i>Da mq 81 a mq. 150</i>	<i>2</i>
<i>Da mq 151 a mq. oltre</i>	<i>3</i>

#### **Art. 17.**

#### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto, in base ai criteri adottati dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività svolta, applicando un opportuno coefficiente di adattamento, secondo le previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Art. 18.**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato "A".
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **Art. 19.**

### **SCUOLE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

#### **Art. 20**

### **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.

2. La tariffa del tributo giornaliero applicabile è determinata rapportando ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.

3. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365) e maggiorando il risultato del 10%.

4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi anche con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

6. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

#### **Art. 21.**

### **TRIBUTO PROVINCIALE**



1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, fino ad un massimo del 5%.

#### **Art. 22**

### **APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione al canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

#### **ART. 23**

### **MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancata svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

## **TITOLO IV – Riduzioni**

#### **Art. 24**

### **RIDUZIONI**

1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi (mod. D.C.C. n. 47 /2015):

- Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15% della quota variabile, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. La suddetta istanza, che dovrà essere corredata da idonea documentazione redatta da professionista qualificato attestante il rispetto delle normative anti – inquinamento e salute pubblica avendo cura particolare su strumenti e modalità di svolgimento, sarà valida anche per gli anni successivi, purchè non siano mutate le condizioni, con obbligo per l'utente di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza l'utente autorizza altresì il Comune di Maratea a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
- Per disabili con handicap grave (Legge 104/1992 – art. 3 – comma 3) e invalidi (Legge 118/1971) con grado di invalidità al 100%, residenti nel Comune di Maratea, si applica la riduzione del 60% della quota variabile;
- Per contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un disabile con handicap grave (Legge 104/1992 – art. 3 – comma 3) o invalido (Legge 118/1971) con grado di invalidità al 100% o

minori fino a 18 anni con indennità di frequenza (l'appartenenza al nucleo familiare deve risultare dall'anagrafe comunale), si applica la riduzione del 60% della quota variabile;

- Per i contribuenti ultrasettantacinquenni, unici occupanti l'unità immobiliare destinata alla propria abitazione principale, ed eventuali pertinenze, così come individuate all'art. 5, comma 2, lettera c) del vigente regolamento IUC/Tari, a condizione che l'occupante:
  - a) Sia ultrasettantacinquenne;
  - b) Sia unico occupante l'unità immobiliare dove risiede anagraficamente e dimora abitualmente;
  - c) Sia possessore di un unico immobile in Italia;

L'esenzione non si applica:

- all'occupante ultrasettantacinquenne che pur costituendo un singolo nucleo familiare, occupa insieme ad altro singolo nucleo, la medesima unità immobiliare;
- all'inquilino ultrasettantacinquenne, proprietario di un'altra unità immobiliare ed eventuali pertinenze.

## **Art. 25**

### **ULTERIORI RIDUZIONI**

**1.** Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, per portatore di handicap residente nel Comune di Maratea, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

**2.** Le ulteriori riduzioni rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

**3.** Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il

limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle ulteriori riduzioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.

**4.** Alle riduzioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune.

**5.** L'utente che ha diritto a dette riduzioni deve presentare formale richiesta entro il trentuno gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune, allegando la documentazione necessaria, rilasciata dagli uffici competenti.

Le dichiarazioni già acquisite ai fini TARSU conservano validità anche ai fini dell'entrata TARI, disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo.

**6.** Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la compensazione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

#### **Art. 26.**

### **CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

### **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

#### **Art. 27.**

### **OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche collegate a contribuenti residenti nel Comune di Maratea sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.
3. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti, né sia stato indicato il numero di componenti al momento di presentazione della denuncia di inizio occupazione, il numero dei componenti del nucleo familiare viene attribuito in base criteri previsti all'art. 16 del presente regolamento.
4. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

#### **Art. 28.**

### **CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2),

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale), il numero dei componenti il nucleo familiare;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni / agevolazioni / esenzioni.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, oppure può essere inoltrata allo stesso (mod. D.C.C. n. 47/2015):

- a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R);
- b) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata;

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), fa fede la data di invio.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

#### **Art. 29.**

### **POTERI DEL COMUNE**

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

#### **Art. 30.**

### **ACCERTAMENTO**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

**Art. 31.**  
**SANZIONI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

**Art. 32.**  
**RISCOSSIONE**

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche tramite il soggetto gestore del servizio accertamento, tramite il servizio postale, gli inviti di pagamento per ogni specifica utenza. (mod. D.C.C. n.47/2015)
2. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 4( quattro) rate, con scadenza nei mesi di Aprile, Giugno, Agosto ed Ottobre.
4. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità.
5. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

**6.** Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

Per l'anno 2014 le scadenze di pagamento sono state fissate in 3(tre) rate due di acconto, sulla base del 66% del tributo stabilito per l'anno 2013, con scadenza 16 giugno 2014 e 16 settembre 2014, ed una rata a saldo entro il 16 dicembre 2014 con conguaglio sulla base del tributo deliberato per l'anno 2014. Le tre rate andranno versate a mezzo F24. In caso di ritardo della postalizzazione degli inviti di pagamento non saranno considerate tardivi i versamenti effettuati entro il 30 giugno 2014.

**7.** Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

#### Art. 33

### **INTERESSI**

1. Gli interessi di mora e di rimborso sono computati nella misura definita nel regolamento generale delle entrate comunale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### Art. 34.

### **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro i termini di legge.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### Art. 35.

### **SOMME DI MODESTO AMMONTARE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme pari o inferiori a 12 euro per anno d'imposta, con esclusione dei versamenti relativi alla tassa giornaliera.

#### Art. 36.

### **CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

## **TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie**

### **Art. 37.**

#### **ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, è abrogato l'articolo 14 (TARES) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

### **Art. 38.**

#### **CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Art. 39.**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.



2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO "A"

## CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

<b>Attività per comuni &gt; 5000 abitanti</b>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria

25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club
35	B&B e Affittacamere

## ALLEGATO “B”

### **RIFIUTI AMMESSI ALL’ISOLA ECOLOGICA –ASSIMILATI-**

1) I rifiuti conferibili nell’isola ecologica sono quelli indicati:

- a) imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01);
- b) imballaggi in plastica (codice CER 15.01.02);
- c) imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04);
- d) imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06);
- e) imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07);
- f) rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01);
- g) rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02);
- h) frazione organica umida (codice Cer 20 01 08 e 20 03 02);
- i) prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11);
- j) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice Cer 20 01 21);
- k) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23, 20 01 35 e 20 01 36);
- l) rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37 e 20 01 38);
- m) rifiuti plastici (codice CER 20 01 39);
- n) rifiuti metallici (codice CER 20 01 40 e 17 04 05);
- o) ingombranti (codice CER 20 03 07);
- p) pneumatici fuori uso in un numero massimo di quattro a viaggio (solo se conferite da utenze domestiche - codice CER 16 01 03);
- q) altri rifiuti urbani o assimilati ai rifiuti urbani ammessi dalla normativa vigente e per i quali è avviata la raccolta differenziata;